I U A V

Università Iuav di Venezia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Santa Croce 191 / Tolentini
30135 Venezia
t. +39 041 257 1712-1751
f. +39 041 257 1780
direttore.amministrativo@iuav.it

Aldo Tommasin direttore amministrativo

REP. CIRCOLARI n. 1 - 2011
PROT. N. 1623 DEL 02/02/2011
Tit. X cl. 4

Venezia, 2 febbraio 2011
prot. n.
tit. /cl.
anno 2011/fasc. n.

Ai Dirigenti e Coordinatori delle aree dell'ateneo

e p.c.
Ai responsabili di II livello

Oggetto: Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'art. 3 comma 1 prevede che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ...Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".*

La norma si applica a tutti gli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, alle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai contratti di partenariato, ai contratti di subappalto e subfornitura e contratti in economia compresi gli affidamenti diretti.

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti di appalto.
Sono altresì esclusi dall'ambito applicativo della norma (l'elenco è esemplificativo ma non esaustivo):
- il trasferimento di fondi da Amministrazioni dello Stato a organismi che ricoprono un ruolo istituzionale per l'applicazione della tracciabilità e la comminazione di sanzioni;
- i contratti di lavoro stipulati dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
- i servizi di arbitrato e conciliazione;
- i contratti per l'acquisto e la locazione di terreni e fabbricati;
- l'amministrazione diretta attraverso la quale le Stazioni appaltanti svolgono i lavori con materiali e mezzi propri;
- gli affidamenti in house, cioè prestazioni eseguite a favore delle pubbliche amministrazioni da soggetti distinti ma sottoposti ad analoghi controlli;
- incarichi di collaborazione occasionale per esigenze cui l'amministrazione non può far fronte con il personale di servizio.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. all'osservanza dei seguenti adempimenti.

I
U
A
V

Nel caso in cui l'Università affidi ad un operatore economico un appalto di lavori, servizi e forniture, sarà necessario e indispensabile innanzitutto nominare, per ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, un responsabile unico del procedimento (RUP) (la nomina dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o autorizzata con determina dirigenziale).

Successivamente il RUP dovrà:

a) acquisire, prima dell'emanazione del bando, il CIG (codice identificativo gare) e a questo proposito si sottolinea che il CIG è divenuto obbligatorio in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta. Si ricorda che il suddetto codice viene rilasciato esclusivamente al RUP tramite collegamento al sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) al seguente indirizzo: https//simog.avcp.it/SimogWeb/, previa registrazione del RUP (le istruzioni per la registrazione sono riportate nel sito). A questo proposito il RUP, nella valutazione dei costi relativi alla gara, dovrà tener conto dei costi relativi all'acquisizione del predetto CIG;

b) acquisire il CUP (codice unico progetto), se obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003. La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa, per un "Progetto di investimento pubblico", ossia un intervento caratterizzato dai seguenti elementi:

    1) la presenza di un decisore pubblico,
    2) un finanziamento pubblico, anche non prevalente, diretto o indiretto,
    3) un obiettivo di sviluppo economico e sociale
    4) la previsione di un termine entro il quale deve essere raggiunto l'obiettivo.

    La deliberazione del Cipe 27.12.2002 individua quali aree soggette al CUP, quella relativa ai lavori pubblici (ex l.109/1994) e quella relativa alle attività produttive, interventi in campo formativo, servizi ed attività produttive finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo economico e sociale. La normativa individua dunque delle aree di intervento ma non fa un elenco degli stessi anzi, rimanda in capo ai responsabili dei progetti la decisione di richiedere o meno il CUP. Pertanto, il RUP, valutato se il progetto rientra nelle aree di cui alla deliberazione citata, verificata la sussistenza dei quattro requisiti sopra descritti, dovrà acquisire il CUP collegandosi al sito http:/cipecomitato.it/cup.asp. Tale codice dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili. Fino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e di poste italiane, il CUP potrà essere inserito nello spazio relativo alla motivazione del pagamento;

c) acquisire da appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e concessionari di finanziamenti pubblici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (su cui verranno emessi i relativi mandati di pagamento), appositamente accesi o già esistenti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli appaltatori dovranno comunicare i dati relativi ai conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (a questo proposito si precisa che non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata

I
U
A
V

commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato). E' importante che venga poi comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

d) inserire nel bando, capitolato, lettera di invito, ordine, contratto, a pena di nullità assoluta, la seguente clausola:

"Art. (...)
(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. "L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13 e s.m.i determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.";

e) verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita la presente clausola (a tal fine il RUP dovrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatoti):

"Art. (...)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti in questione andranno effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (al momento, relativamente agli altri strumenti di pagamento, sembra che il requisito della piena tracciabilità sussista per le cd. RiBa – ricevute bancarie elettroniche).
Per le spese giornaliere relative agli interventi connessi a lavori, servizi o forniture pubblici, fino a 1500,00 euro per singola spesa, è ammesso il pagamento con un sistema diverso dal bonifico, fermo restando sempre il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentare la spesa.

Si evidenzia che il CIG e il CUP se obbligatorio, dovranno essere riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili, così come negli strumenti di pagamento.

Si evidenzia inoltre, che per tutti i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge), l'art.6 comma 2 del d.l.187/2010, così come

I
U
A
V

modificato dalla legge n.217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centoottanta giorni "dalla data di entrata in vigore della legge 217/2010 (quindi entro il 17 giugno 2011). Tuttavia sempre l'art.6 comma 2 prevede che qualora le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti questi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Questo sistema eviterà la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole di tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio.
Al riguardo si evidenzia che la determinazione n.10 del 22 dicembre 2010 ha suggerito alle stazioni appaltanti di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, di comunicare il CIG se precedentemente non previsto.

Pertanto, si invitano le SS.LL. :

- **a nominare, per ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, un responsabile unico del procedimento che a) svolga tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla corretta esecuzione del contratto, così come previsto dal d.lgs163/2006, b) provveda all'adempimento di tutto quanto fin qui esposto (in caso di mancata nomina del responsabile unico del procedimento, tale figura sarà identificabile nel dirigente/coordinatore/direttore dell'area competente per il contratto in questione);**
- **per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, a richiedere il CIG, se precedentemente non previsto e a effettuare la comunicazione di cui sopra secondo il modello allegato A;**
- **per i contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 che siano stati redatti in modo non conforme alla normativa, a provvedere con urgenza alla richiesta del CIG, qualora non presente, a integrare il contratto secondo il modello allegato B.**

Ciò detto, si ricorda alle SS.LL. l'importanza di un'attenta e scrupolosa applicazione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 ricordando che l'art.6 della stessa prevede specifiche sanzioni per i mancati adempimenti.

Si allega:
- legge 136/2010, artt.6 e 7 del D.L. 187/2010
- deliberazione Cipe 27 dicembre 2002 (sistema per l'attribuzione del CUP)
- determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e determinazione n.10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
- modello della comunicazione all'operatore economico
- modello di atto aggiuntivo
- modello per comunicazione ex art. 3 L.136/2010

Cordiali saluti

Il direttore amministrativo
Aldo Tommasin

L. 13 agosto 2010, n. 136 [(1)].

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Art. 3 *(Tracciabilità dei flussi finanziari)* [(2) (15)]

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. [(3) (4) (6)]

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. [(7)]

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. [(5) (14)]

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. [(8)]

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. [(9)]

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. [(10)]]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. (11)

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. (12)

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. (3)

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. (13)

---

(2) L'*art. 6, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*, ha interpretato il presente articolo nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nel presente *articolo 3* sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti; per i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, vedi il comma 2 del medesimo *art. 6, D.L. 187/2010*.

(3) L'*art. 6, comma 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*, ha interpretato l'espressione «filiera delle imprese», di cui al presente comma, nel senso che si intende riferita ai subappalti come definiti dall'*articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

(4) L'*art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*, ha interpretato l'espressione «anche in via non esclusiva», di cui al presente comma, nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al *comma 7 del presente articolo 3* circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

(5) L'*art. 6, comma 5, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*, ha interpretato le espressioni «eseguiti anche con strumenti diversi» e «possono essere utilizzati sistemi diversi», di cui al presente comma, nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

(6) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 6), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 7), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(15) Vedi, anche, la *Det. 18 novembre 2010, n. 8* e, successivamente, la *Det. 22 dicembre 2010, n. 10*.

Art. 6 *(Sanzioni)*

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'*articolo 3*, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'*articolo 3*, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. (18)

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'*articolo 3*, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'*articolo 3*, comma 5. (19)

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'*articolo 3*, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'*articolo 3*, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. (20)

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'*articolo 3*, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, e del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981*, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione. (16)

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3. (17)

---

(16) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(17) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), n. 01), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(19) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. b), nn. 02) e 03), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), n. 04), D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

Art. 7 *(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)*

1. Alla *legge 13 settembre 1982, n. 646*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 25* è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'*articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all' *articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965*, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'*articolo 2-bis*, comma 3, e all'*articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'*articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*, si avvalgono dei poteri di cui all'*articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, e all' *articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni»;

b) all'*articolo 30*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'*articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della *legge 31 maggio 1965,*

n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all'*articolo 31* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

D.L. 12 novembre 2010, n. 187 [(1)] [(2)].

Misure urgenti in materia di sicurezza.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2010, n. 265.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2010, n. 217.*

CAPO III

Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6 *Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*

1. L'*articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso *articolo 3* sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della *legge 13 agosto 2010, n. 136*, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'*articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010*, come modificato dal comma 1, lettera a), dell' *articolo 7* del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato *articolo 3 della legge n. 136 del 2010*, e successive modificazioni. [(13)]

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'*articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'*articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'*articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo *articolo 3* circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'*articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, e l'espressione: «possono essere utilizzati sistemi diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso *articolo 3*, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. [(13)]

---

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.*

Art. 7 *Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Alla *legge 13 agosto 2010, n. 136*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3*,

1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; (14)

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»; (15)

3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; (14)

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»; (16)

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»; (16)

b) all'*articolo 6*,

01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»; (17)

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»; (17)

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»; (17)

04) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito». (17)

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'*articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto

della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981*, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

---

(14) Numero così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.*

(15) Numero inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.*

(16) Numero così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.*

(17) Numero premesso dalla *legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.*

Del.CIPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002 [1].

Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP). (Deliberazione n. 143/2002) [2].

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87.

(2) Vedi, anche, la *Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 25/2004*. Con *Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 170/2005* (Gazz. Uff. 19 maggio 2006, n. 115) sono state approvate le relazioni presentate dalla struttura di supporto CUP al Servizio centrale segreteria CIPE, concernenti l'attività istituzionale svolta dalla stessa nei periodi luglio-dicembre 2004 e gennaio-giugno 2005, predisposte ai sensi della presente delibera. Con *Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 86/2007* (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) è stata approvata la relazione concernente la suddetta attività istituzionale svolta nel periodo gennaio-giugno 2007.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'*art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (A.S. n. 1271-B), approvato definitivamente dal Senato il 20 dicembre 2002 [3], il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 del disegno di legge finanziaria 2003 (A.C. n. 3200-*bis*-B), approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 23 dicembre 2002, che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3;

Vista la propria *Del.CIPE 6 agosto 1999*, [n. 134,] che, fra l'altro, ha istituito, presso questo Comitato, un gruppo di coordinamento per le attività connesse alla predisposizione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),

Vista la propria *Del.CIPE 15 febbraio 2000*, [n. 12] (Gazzetta Ufficiale n. 91/2000), con la quale, fra l'altro, è stata prevista l'individuazione di tutti gli investimenti pubblici attraverso un codice identificativo unico (CUP) e sono stati costituiti due gruppi di lavoro per l'attivazione del codice unico di progetto (CUP) e per le attività propedeutiche all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Vista la propria *Del.CIPE 21 dicembre 2000*, [n. 144] (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001), con la quale si è dato avvio, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 9 novembre 2000, alla procedura di assegnazione automatica del codice unico di progetto (CUP), prevedendo che detto codice - basato sui dati caratteristici del singolo progetto - sia assegnato con apposita procedura, operante in ambito CIPE, partendo dall'immissione guidata di alcune informazioni di base;

Considerato che con la citata *Del.CIPE n. 144/2000* è stata avviata anche la fase di realizzazione dell'infrastruttura di base per fornire le informazioni raccolte ed organizzate attraverso l'attribuzione del CUP,

in linea con il documento relativo all'architettura del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella predetta seduta del 9 novembre 2000;

Tenuto conto del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito gruppo di coordinamento, di cui alla propria Del.CIPE n. 134/1999, e dell'attività svolta dai gruppi tecnici, di cui alla propria delibera n. 12/2000 con il coinvolgimento anche delle regioni e degli altri soggetti interessati;

Tenuto conto in particolare degli esiti positivi della fase di messa a punto e di sperimentazione del meccanismo di assegnazione del CUP, come da informativa resa a questo Comitato il 21 dicembre 2001;

Ritenuto di dover disciplinare, ai sensi dell'art. 11 della citata legge «ordinamentale» (A.S. 1271-B), le modalità e le procedure necessarie per consentire l'uso del CUP a partire dal 2003 e per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

Considerato che il ristretto tempo disponibile fra l'approvazione della legge «ordinamentale» e l'entrata in funzione del sistema CUP rende necessario utilizzare il primo semestre 2003 per consentire l'effettiva andata a regime di tale sistema e per garantire al contempo un'adeguata attività di informazione per confronti dei soggetti responsabili, nonché il loro accreditamento e l'eventuale delega ai soggetti «concentratori».

Tenuto conto che è in corso di formalizzazione uno specifico accordo fra il servizio centrale di segreteria del CIPE e la Consip S.p.a., relativo in particolare alle dotazioni di hardware e di software ed ai servizi necessari per il funzionamento del sistema CUP, ivi compreso il servizio di help desk;

Acquisito, nella riunione del 19 dicembre 2002, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

---

(3) Trattasi della *L. 16 gennaio 2003, n. 3.*

---

1. *Sistema di codice unico di progetto, CUP.*

1.1. *Obbligatorietà del CUP.*

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (A.S. n. 1271-B) [4] richiamato in premessa, ogni progetto d'investimento pubblico è dotato di uno specifico «Codice unico di progetto» (CUP), che deve essere richiesto, dai soggetti responsabili di cui al successivo punto 1.4, al sistema operante nell'àmbito di questo Comitato, che lo attribuisce in via automatica.

Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi e siano rispettate le condizioni di seguito indicate, l'amministrazione responsabile può richiedere un solo codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice prende il nome di CUP «cumulativo».

Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e l'amministrazione responsabile ha adottato un unico apposito provvedimento amministrativo, relativo al complesso di interventi, quale ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie, e simili.

All'atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto.

Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio «Monit web» della Ragioneria generale dello Stato e «Sistema gestione progetti» del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo destinatario [5].

1.2. *Progetti d'investimento da assoggettare al sistema CUP.*

Si considera, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'àmbito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999».

La definizione di progetto d'investimento pubblico adottata è descritta nell'allegato (punto A.1), che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3. *Struttura del CUP.*

Come stabilito in sede di approvazione del sistema CUP da parte della Conferenza Stato-regioni nella riunione del 9 novembre 2000 di cui alle premesse e come meglio specificato nell'allegato (punto A.2), il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:

primo componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi a soggetto richiedente, localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;

secondo componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

1.4. *Soggetti competenti per la richiesta del CUP, soggetti abilitati e procedura di accreditamento*

1.4.1. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e/o l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione del progetto stesso.

Pertanto, soggetti responsabili della richiesta del CUP risultano, ad esempio:

per la realizzazione di lavori pubblici: gli enti ed i soggetti aggiudicatori;

per progetti costituiti da acquisto di servizi e forniture: gli enti ed i soggetti aggiudicatori;

per progetti di ricerca e per interventi in campo formativo: i soggetti pubblici che svolgono le relative attività; nel caso dette attività siano svolte da soggetti privati, il CUP va richiesto dall'ente pubblico che concede ed eroga i relativi finanziamenti al soggetto privato;

per incentivi ad unità produttive: i soggetti cui spetta la titolarità della concessione del finanziamento pubblico;

per contributi o forme d'intervento diversi da quelli sopra indicati: le Amministrazioni cui spetta la titolarità della concessione del finanziamento pubblico [6].

1.4.2. I soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema mediante idonea procedura d'accreditamento, definita nell'allegato (punto A.3), ed hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto «concentratore») che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema.

1.4.3. Possono altresì interagire con il sistema CUP anche altri soggetti pubblici, al fine di ricevere le informazioni di proprio interesse. A tal fine, la procedura di accreditamento prevede diversi profili di utenza, per consentire ad alcuni soggetti di immettere e di leggere informazioni sul sistema CUP, e ad altri solo di leggere dette informazioni (vedi-allegato, punti A.3.3. ed A.3.4.).

1.4.4. - Tutti i progetti d'investimento, all'atto della richiesta di mutui con oneri di ammortamento a totale o parziale carico dello Stato, devono essere dotati del CUP.

Qualora detto codice non sia stato richiesto ed evidenziato nella documentazione presentata agli istituti ed enti che erogano mutui, questi possono provvedere direttamente alla generazione dello stesso dandone tempestiva comunicazione, anche in via telematica, al soggetto stesso ed alla struttura di supporto CUP di cui al successivo punto 1.7.1.

Il soggetto, che resta ai sensi del precedente punto 1.4.1. responsabile della validità dei dati del progetto per il quale è stato generato il CUP, deve entro 15 giorni dalla comunicazione dell'istituto o ente, provvedere alla loro eventuale modifica interagendo direttamente con la struttura di supporto CUP di cui sopra.

Il CUP attribuito dall'istituto o ente erogatore del mutuo, si intende comunque confermato, qualora il soggetto responsabile del progetto, entro il predetto termine di 15 giorni, non comunichi variazioni [7].

1.5. *Modalità e tempi di registrazione dei progetti di investimento pubblico al sistema CUP.*

1.5.1. Dal 1° gennaio 2003 è operativa la citata procedura di accreditamento al sistema CUP dei soggetti responsabili, di cui al precedente comma 1.4.

Dalla stessa data, i soggetti responsabili possono richiedere la registrazione dei progetti d'investimento pubblico al sistema CUP.

Per i motivi indicati in premessa, l'andata a regime del sistema CUP decorre dal 1° luglio 2003, relativamente ai progetti che comportano un investimento complessivo superiore a € 100.000.

Per i progetti di investimento complessivo fino a € 100.000; l'andata a regime decorre dal 1° gennaio 2004.

1.5.2. La registrazione al sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a € 100.000, in corso al 1° luglio 2003, è obbligatoria:

entro la data della prima richiesta formale di risorse pubbliche o il primo provvedimento di pagamento che utilizzi tali risorse, successivi al 1° luglio 2003;

prima della pubblicazione dei bandi di gara, successivi al 1° luglio 2003, e nelle procedure previste per l'appalto dei lavori;

comunque entro il 31 dicembre 2003.

1.5.3. La registrazione al sistema CUP dei progetti che comportano un investimento complessivo di importo superiore a € 100.000 ed attivati successivamente al 1° luglio 2003 è obbligatoria:

per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

1.5.4. Nell'allegato (punti A.2.2 ed A.2.3), è disciplinata la facoltà dei soggetti responsabili di richiedere ed assegnare CUP provvisori, con solo la prima componente, ai progetti d'investimento pubblico non ancora finanziati.

1.6. *Registrazione dei progetti ad elevata complessità realizzativa: CUP Master*

1.6.1. Nell'àmbito del sistema CUP deve essere consentita la riconoscibilità dei progetti con un livello di complessità realizzativa tale da prevederne l'esecuzione mediante una serie di progetti distinti, ma integrati sotto il profilo logico funzionale o temporale; pertanto, nel caso d'interventi che risultino attuati secondo articolazioni progettuali distinte, funzionalmente o temporalmente, le amministrazioni, all'atto della richiesta dei CUP per ciascuna delle suddette articolazioni, registrano riferimento al CUP relativo alla prima articolazione inserita nel sistema CUP: tale CUP di riferimento assume la definizione di CUP Master del progetto globale.

In tal modo, dato che i CUP dei singoli progetti attuativi fanno riferimento ad un unico CUP Master, il sistema CUP consente la riconducibilità di tale serie di progetti al suddetto progetto complesso, e quindi la sommabilità, specie sotto il profilo della spese e dei finanziamenti, delle informazioni relative ai progetti attuativi.

1.6.2. Il CUP Master risulta coincidente con il codice del progetto che avvia la fase realizzativa dello schema progettuale globale: pertanto il CUP Master è di norma assegnato, come CUP definitivo, al primo fra i progetti integrati che consegue un finanziamento pubblico cui è possibile riconnettere tutti i successivi progetti afferenti lo stesso schema progettuale globale [8].

1.6.3. I criteri ed i casi di utilizzazione del CUP Master sono descritti nell'allegato (punto A.4.).

1.7. *Istituzione della struttura di supporto al sistema CUP.*

1.7.1. Per l'ulteriore sviluppo del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e del CUP il servizio centrale di segreteria del CIPE provvede, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera, ad attivare un apposito gruppo tecnico di coordinamento, nel quale saranno rappresentati i nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali e gli uffici di statistica regionale ex *lege n. 144 del 1999*, gli enti locali, l'osservatorio per i lavori pubblici; gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato;

Al fine di assicurare la necessaria assistenza alla gestione del sistema CUP, il predetto servizio organizzerà altresì, entro lo stesso termine, un'idonea struttura con il compito di supportare i soggetti abilitati e l'help desk del sistema, in particolare per i problemi connessi alla fase d'introduzione del CUP ed alle connesse attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili.

1.7.2. Al fine di consentire la necessaria tempestività della risposta ai quesiti che le saranno posti dagli utenti, la suddetta struttura potrà avvalersi di una rete di funzionari di riferimento, i cui componenti saranno tempestivamente individuati dal servizio centrale di segreteria del CIPE, in base alle designazioni da richiedere, con riferimento alle diverse tipologie d'investimento pubblico, alle amministrazioni ed agli altri enti interessati.

1.7.3. La suddetta struttura riferirà, con periodicità semestrale, al servizio sopra richiamato, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento, e comunque di evoluzione del sistema CUP.

---

(4) Trattasi della *L. 16 gennaio 2003, n. 3.*

(5) Punto così modificato prima dalla *Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24/2004* e poi dall'*allegato 1 alla Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 151/2006*, come modificato dall'*allegato 1 alla Del. 13 maggio 2010, n. 54/2010*. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni della citata *Del.CIPE n. 24/2004*.

(6) Punto così sostituito dall'*allegato 1 alla Del.CIPE 17 novembre 2006, n. 151/2006*.

(7) Punto aggiunto dalla *Del.CIPE 19 dicembre 2003, n. 126/2003* (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66).

(8) Punto così corretto con *Comunicato 19 giugno 2003* (Gazz. Uff. 19 giugno 2003, n. 140).

---

2. *Ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP.*

Entro il 30 settembre 2003 questo Comitato approverà, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'àmbito del Comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui al precedente punto 1.7.1.

Allegato

A.1. *Progetti d'investimento pubblico da assoggettare al sistema CUP.*

A.1.1. Come richiamato al 1.2. del deliberato, si recepisce, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'àmbito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999».

Pertanto saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 109* e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

A.1.2. In linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico.

Ad esempio, nel caso di lavori pubblici il progetto coincide con l'entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della citata *legge n. 109 del 1994*; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l'aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento.

A.1.3. Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e regioni o province autonome o comuni, o fra Stato, regioni, province e comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse.

A.2. *Descrizione del CUP e delle sue due componenti*

A.2.1. Come accennato al comma 1.3., il CUP è un codice alfanumerico a 15 posizioni, ed è articolato su due componenti, alle quali sono associate, a livello concettuale, le seguenti caratteristiche informative:

primo componente: consente la classificazione del progetto tramite indicatori relativi al soggetto richiedente, alla localizzazione e categoria d'investimento, oltre alla descrizione dell'oggetto progettuale;

secondo componente: consente la caratterizzazione degli aspetti finanziari del progetto, tramite elementi relativi all'anno di finanziamento, al costo complessivo ed al finanziamento pubblico assegnato, nonché all'articolazione di tutte le fonti di cui il progetto si avvale.

A.2.2. La registrazione delle informazioni di primo e di secondo componente può avvenire in maniera contestuale o in tempi diversi. In particolare:

primo componente: contiene le informazioni della registrazione, facoltativa, eventualmente effettuata all'atto della richiesta di finanziamento o dell'inserimento in un Piano;

secondo componente: contiene le informazioni della registrazione, obbligatoria, effettuata secondo quanto previsto al punto 1.5. del deliberato e comunque all'atto dell'assegnazione del finanziamento, in aggiunta alle informazioni della prima componente, ove questa sia stata già attribuita; ove non si sia proceduto alla registrazione facoltativa di cui sopra, la prima componente sarà definita ed assegnata unitamente alla seconda.

A.2.3. L'eventuale registrazione delle informazioni relative alla sola prima componente permette di assegnare un codice parziale (CUP provvisorio), da completare successivamente con l'inserimento delle informazioni sottese dalla seconda componente, perfezionando così la fase di generazione del CUP.

La registrazione con il CUP provvisorio non comporta di massima la pubblicità dei dati immessi, che restano accessibili alla sola amministrazione che ha provveduto alla registrazione stessa, finché non è richiesto il CUP completo.

A.3. *Procedura di accreditamento*

A.3.1. Il sistema CUP, operante presso il CIPE, consente di accreditare e di riconoscere gli utenti che devono poter interagire con il sistema stesso.

A.3.2. Su richiesta scritta, trasmessa per via telematica, dei soggetti responsabili e degli altri soggetti di cui al comma 1.4.3., il sistema CUP provvede a rilasciare agli stessi un codice d'identificazione ed una parola chiave, che consentono d'interagire con il sistema CUP.

A.3.3. Il codice d'identificazione e la parola chiave sono associati, in base a quanto indicato dal richiedente, a diversi profili di utenza, definiti in base a tipologie standard di utenti, ciascuna delle quali abilitata a specifiche classi di funzionalità (richiesta ed ottenimento del CUP e/o consultazione) secondo le indicazioni del gruppo tecnico di coordinamento di cui al punto 1.7.1.

A.3.4. I soggetti abilitati hanno la facoltà di richiedere, in base alle loro esigenze operative, la registrazione anche di più utenti, eventualmente proponendo per ciascuno uno specifico profilo di utenza.

A.4. *Criteri di utilizzazione del CUP Master*

A.4.1. - Nel caso di:

interventi infrastrutturali di particolare complessità realizzativa (ospedali, dighe, aeroporti, porti, strutture per la logistica, centri per la ricerca, lo studio ed il commercio, impianti di trattamento reflui e rifiuti, impianti di produzione e distribuzione dell'energia);

grandi opere a rete (strade, ferrovie, schemi acquedottistici e per il ciclo integrato dell'acqua), i soggetti responsabili, all'atto della richiesta dei CUP, dovranno riferire la registrazione delle sotto-articolazioni progettuali al CUP Master corrispondente al progetto complesso, in cui la singola articolazione s'inquadra [9].

A.4.2. In linea di massima, nel caso ad esempio di lavori pubblici di cui alla *legge n. 109 del 1994*, l'avvio di uno schema progettuale globale a realizzabilità non unitaria è identificabile con il finanziamento dello studio di fattibilità, per cui il CUP Master può coincidere con il CUP relativo a detto studio; i successivi progetti, afferenti il medesimo disegno progettuale globale, risulteranno riferiti al CUP assegnato allo studio di fattibilità, CUP che da quel momento assumerà la funzione di CUP Master dell'insieme di progetti facenti capo al disegno progettuale globale.

Particolare attenzione andrà quindi posta dai soggetti responsabili nell'identificare quei progetti la cui esecuzione è da considerarsi unitaria e che sono riconducibili ad un unico CUP Master [(10)].

---

(9) Punto così corretto con *Comunicato 19 giugno 2003* (Gazz. Uff. 19 giugno 2003, n. 140).

(10) Punto così corretto con *Comunicato 19 giugno 2003* (Gazz. Uff. 19 giugno 2003, n. 140).

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010

PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010)

1. Premessa

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n.1 del d.l. n. 187/2010, stabilisce che "*per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*". Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti "*destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche*", che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato "*anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (...)*".
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'Autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal d.l. n. 187/2010.

2. Entrata in vigore

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti.
Il Ministero dell'Interno, con nota n. 13001/118/Gab del 9 settembre u.s., aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito "*ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge*" e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del d.l. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che "*l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai*

contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti". Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa. Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Pertanto, sono *ab initio* soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.
In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - "sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge". La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto ,inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'articolo 1339 c.c.. Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
Pertanto, *nulla quaestio* in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/2010 che devono *ab origine* contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni.
Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c.. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola.
Stante il tenore letterale del comma 8 dell'articolo 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.

Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.
Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.

3. Ambito di applicazione

Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex* articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le "*stazioni appaltanti*", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "*le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32*". Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona "*le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*". Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi *ex* articolo 3 gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.
La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "*filiera delle imprese*", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "*filiera delle imprese*" si intende riferita "*ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto*". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la *ratio*, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3.
Secondo quanto previsto nel d.l. n. 187/2010, con il termine "contratti di subappalto" si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine "subcontratti", si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).
Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il d.P.R. 2 agosto 2010, n.150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'articolo 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "*tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di*

beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).
A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*").
Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.
In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-*bis*), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.
Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.
Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.
La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla

Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.

4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.

1. Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "*anche in via non esclusiva*" si interpreta nel senso che "*ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate*". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.
2. Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "*purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni*". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso

elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.
Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. E' in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA *Direct Debit*, le cui specifiche sono definite nell'ambito del *Rulebook* redatto dallo *European Payment Council* - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

E' peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

3. Si precisa che l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.
4. In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
5. Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione; i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-*bis*, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.

5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

L'articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui*

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)". Pertanto, il CIG – codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto – è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.
Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.
Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. E' questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.
In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.
Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, "*per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici*" con riguardo a "*ogni nuovo progetto di investimento pubblico*" (articolo 11, della legge n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

6. Gestione dei movimenti finanziari

6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il

totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.
Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "*strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto*", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

Per quanto riguarda , poi, l'espressione "*spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro*" di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*").

6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato

In base al comma 4 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 7 del d.l. n. 187/2010, "ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente

dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere "in rosso", – attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n.136/2010 (articolo 6) – non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.

7. Comunicazioni

E' stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "*dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica*" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

Adotta la presente determinazione.

Firmato:

Il Presidente relatore

Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 19 novembre 2010

Il Segretario: Maria Esposito

Nota di Redazione: per ulteriori indicazioni sulla tracciabilità vedi anche la Determinazione n. 10

Allegato 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...) (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI di lavori, servizi e forniture

Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010

ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

(Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)

Premessa

Il presente atto fa seguito alla determinazione n. 8 adottata dall'Autorità lo scorso 18 novembre e recante "*Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187*".

L'Autorità, attesa anche la conversione con legge 17 dicembre 2010, n. 217 del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

1. Regime transitorio

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l'articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni "*dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorità, il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), "*si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni*". L'articolo 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi.

L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. Al riguardo, si suggerisce alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

Da ultimo, è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

2. Ambito di applicazione

In linea generale, si rammenta che la *ratio* delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato *ex post*.

L'articolo 3, comma 1,della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore).

Nel codice civile, all'articolo 1655, il contratto di appalto è definito come *"il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*.

Nel Codice dei contratti, all'articolo 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale *"contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che il corrispettivo .. consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo..."*.

Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Sulla base di tali considerazioni, la normativa sulla tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.

Al contrario, deve ritenersi escluso dell'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto *"direttamente esposti alla concorrenza"* (articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e articolo 219 del Codice dei contratti).

Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la "Zona Nord" di cui alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio

2010 recepita con Decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche comunitarie.
Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).
Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.
Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).
Quanto al secondo comma dell'articolo 19, lo stesso esclude l'applicazione del Codice dei contratti agli "*appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato*".
Si ritiene, al riguardo, in considerazione della *ratio* della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n.1042/2010).

2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta *ex* articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società *in house* quando le stesse affidano appalti a terzi.

Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

2.3 Utilizzo del fondo economale

Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato "*per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*" (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato; infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle

spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni

Si rendono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. E' evidente che detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese

In base alla definizione di cui all'articolo 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Quest'ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (articolo 37, comma 5 del Codice dei contratti).

Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario.

Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (articolo 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17). Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.

Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell'aggiudicazione *ex* articolo 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

2.6 Cauzioni

Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

2.7 Incarichi di collaborazione

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") . Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.

Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

2.8 Cessioni di credito

Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

Secondo quanto già osservato nella determinazione n. 8 del 2010, il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si comprende che i due codici rispondono ad esigenze diverse.

La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

☐ la presenza di un decisore pubblico;

☐ la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;

☐ la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;

☐ la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In relazione al CIG, è opportuno sottolineare che, prima dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Come sopra rammentato, la *ratio* della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme alle altre modalità previste dalla legge, di rendere l'informazione "tracciante". Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d'appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici.

In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo *ex post* sui flussi finanziari.

Per quanto concerne, poi, gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, si rappresenta quanto segue.

E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando quella che può definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la funzione di centrale di committenza anche in presenza di un accordo sottoscritto precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006), qualora lo stesso continui ad essere in vigore. Le stesse regole valgono, ovviamente, anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono – e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente

richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.
Nel caso di una gara divisa in più lotti (ad esempio gare per l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, abbia attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.
L'Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.
E' opportuno, in ultimo, richiamare il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'articolo 29, comma 4 del Codice dei contratti.

4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato
Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.
Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari
5.1 Cash pooling
I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati.
Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.

5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 3

Si precisa, anzitutto, che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.
La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'articolo 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione "*spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro*" valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.
Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: "*L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.*"
Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.
Infine, si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto già specificato dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 2010, il pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, può essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del CUP. Ciò considerato, solo in relazione alle spese in commento, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) verso il quale erano state espresse perplessità a motivo dell'impossibilità di apporre i codici CIG e CUP.

In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Firmato:
Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 23 dicembre 2010
Il Segretario: Adele Fioroni

I
U
A
V

Università Iuav di Venezia

Alla controparte contrattuale

Venezia,
prot. n.
tit. /cl.
anno 2011/fasc. n.

Oggetto: legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e determinazione n. 8 del 18 novembre e n.10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Comunicazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Contratto rep..... stipulato in data.... tra l'Università IUAV di Venezia e .....-

Con la presente si comunica quanto segue.

Premesso che:

- la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'art. 3 comma 1 prevede che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ...Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";

- l'art. 6 comma 2 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza", così come modificato dalla legge 217/2010, prevede che, "I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell' articolo 7 del presente decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni";

- la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha suggerito alle stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo di procedere alla comunicazione del CIG, qualora non precedentemente previsto, questa Amministrazione, comunica che il contratto rep..... stipulato in data.... tra codesta spettabile società e l'Università Iuav di Venezia risulta automaticamente integrato ai sensi della normativa soprarichiamata.

Pertanto si invita la società ..... quale appaltatore del contratto di cui all'oggetto ad adempiere, con urgenza, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

A tal fine, si comunica il codice identificativo gara (CIG) e si invia il modello per comunicazione ex art. 3 L.136/2010.

Cordiali saluti

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DEL *(inserire i dati identificativi del contratto)*

premesso

- che la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'art. 3 comma 1 prevede che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati , anche non in via esclusiva ...Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni",
- che la norma si applica a tutti gli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, alle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai contratti di partenariato, ai contratti di subappalto e subfornitura e contratti in economia compresi gli affidamenti diretti. Non rientrano invece nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri utilizzando il fondo economale;
- che si impone un adeguamento del contratto in oggetto alle nuove disposizioni.

tutto ciò premesso, fra le parti:

Università Iuav di Venezia *(inserire i dati dell'ateneo)*

e

(inserire i dati della controparte).....

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Al seguente contratto di.....sottoscritto in data.....è aggiunto il seguente articolo:

"Art. (...)
(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2.L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13 e s.m.i determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Con la presente sottoscrizione le parti esprimono e confermano la propria volontà ed accettazione di tutte le clausole di cui al contratto rep. N. ..... già sottoscritto in data .....

Venezia...*(data)*

per l'Università IUAV di Venezia
.....

per *(nome controparte)*
.....

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N° 136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00

Il sottoscritto .....
nato il..... a .....
C.F. .....
in qualità di (*carica sociale*) .....
della ditta ....
con sede legale in .....
via .....
tel. ....fax .....
sede operativa in ..... via.....
tel. .....fax .....
codice fiscale .....
partita IVA .....
aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto:
.....
.....
.....
contraddistinto dal CIG .....e dal CUP .....

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avvalersi, per il contratto sopra richiamato, del seguente conto corrente dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla presente dichiarazione:
conto bancario/postale:
.....
presso la banca (poste italiane s.p.a.).....
filiale di .....agenzia .....
città ..... prov. .....via ....n. .....
acceso in data ..... avente le seguenti coordinate:
.....

In base a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della stessa norma, indica, quale/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto:_
Sig.
.....
nato a ..... in data .....
residente in .....
cod. fisc. .....

Sig.
.....
nato a ..... in data .....
residente in .....

cod. fisc. .....
Sig.
.....
nato a ..... in data .....
residente in .....
cod. fisc. .....

Sig.
.....
nato a ..... in data .....
residente in .....
cod. fisc. .....

Sig.
.....
nato a ..... in data .....
residente in .....
cod. fisc. .....

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

_____ lì _____

_____

(allegare copia di un documento di identità del firmatario)

b

Trattamento dei dati personali - Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del servizio richiesto:
- per fornire le informazioni desiderate;
- per effettuare i pagamenti previsti

Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle Sue richieste nonché, in generale, agli adempimenti di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento comporterà l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

3. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati nell'ambito delle relative mansioni.
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.

4. Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all'utilizzo del materiale da me fornito nell'ambito professionale con l'Università IUAV di Venezia

sì	
no	

La sottoscrizione della presente impegna anche alla comunicazione di ogni possibile variazione dei dati sopra esposti, mediante comunicazione di una nuova dichiarazione.

Data _____ **Timbro e/o firma** _____